



CONITP (sindacato autonomo)

Sede Nazionale

Via Luigi Carbone ,23 San Gennarello di Ottaviano

Napoli- 80040 -Tel fax 08119527703

conitp@conitp.it - guastaferro.crescenzo@conitp.it

WWW.conitp.it - posta certificata – conitp@pec.it

sede di Nola Via Anfiteatro Laterizio,180

tel. fax 081/3652976 antoniodascoli1@virgilio.it

Sulla mancata assunzione relativamente ai mesi di luglio e agosto.

IL conitp con ricorsi presentati al tribunale di TERAMO espone che le supplenze deputate a ricoprire posti vacanti e, quindi, art. 4 L. 124/99, venga riconosciuto il punteggio di servizio fino alla fine di ciascun anno scolastico (31 agosto), non solo fino alla data dei 30 giugno, come invece ha fatto il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

l'art. 4 L. 124/99 dispone che:

1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico ... si provvede mediante il conferimento di supplenze annali in attesa dell'espletamento delle procedure Concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche; Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

Il tribunale di Teramo ha accolto i ricorsi del CONITP ritenendo illegittimo il termine apposto al contratto di lavoro a diversi assistenti tecnici fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4 l. n. 124 del 1999 e L. del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico)" (Trib. Sa. sent. del 2.5.2008).

Ancora una volta si è dimostrato che l'esperienza consolidata nel settore della normativa scolastica del CONITP e propri legali ha agevolmente dimostrato in udienza che i posti ricoperti dai nostri iscritti erano senza ombra di dubbio vacanti

In accoglimento dei ricorsi patrocinati dai legali CONITP dunque, il Giudice condanna il Ministero dell'Istruzione a corrispondere le retribuzioni che i supplenti avrebbe percepito per la prosecuzione del rapporto di lavoro dal 1° luglio fino al 31 agosto di ciascun anno scolastico, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme mensilmente rivalutate dalla maturazione al saldo, con conseguente condanna a carico del MIUR soccombente a rimborsare le spese di lite.

Il presidente del CONITP prof. Guastaferro Crescenzo